

## □ Interrogazione n. 272

presentata in data 14 settembre 2016

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

**“Impianto a biogas Castelbellino, soc agr. 4C. Procedura di convalida dell’autorizzazione unica”**

a risposta scritta

Il sottoscritto Consigliere Pergolesi Romina

Premesso che:

- in data 27.07.2016 è stata fatta pervenire ai competenti uffici della Regione ed ai Consiglieri Regionali una nota del Comitato Tutela Salute e Ambiente Vallesina ad oggetto “Impianto Biogas Comune di Castelbellino (AN) loc. Scorcelletti–Soc. Agricola “4C” s.s..DDPF n. 60/EFR del 03/06/2015. Richiesta di verifica correttezza procedimento ed adozione atti conseguenti.” (Allegato alla presente depositato agli atti);

Rilevato che:

- in tale nota risultano evidenziate delle criticità in merito alle procedure adottate dagli uffici della Regione che hanno portato ad un Provvedimento di Convalida dell’Autorizzazione Unica dell’impianto di cui in oggetto (DDPPF 60 del 03.06.2015) nell’attesa della decisione dei giudici del TAR Marche i quali, dopo l’udienza del 21.05.2015, avevano trattenuto in giudizio la decisione sulla legittimità della autorizzazione convalidata;
- in data 19.06.2015 il TAR Marche ha annullato l’Autorizzazione Unica dell’impianto in oggetto per mancata preventiva sottoposizione a screening di VIA del progetto, in violazione della direttiva europea 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione) a seguito della sentenza 93/2013 della Corte Costituzionale con la quale è stata sancita l’illegittimità parziale della Legge Regionale n. 3 del 26.03.2012;
- in pratica, nella fase di attesa di giudizio da parte del collegio dei giudici amministrativi che avevano trattenuto in decisione il pronunciamento in merito all’annullamento dell’atto autorizzativo impugnato, la Regione ha emesso un altro atto amministrativo di convalida del provvedimento impugnato; ciò ha reso di fatto inefficaci gli effetti della declaratoria di nullità pronunciata successivamente dal TAR, tanto che l’impianto risulta abbia continuato ad esercitare nonostante la decadenza dell’autorizzazione di cui al DDPF N. 55/EFR/2012 avvenuta con la citata sentenza n. 486/2015;
- con il DDPF 60/EFR/2015, pertanto, risulta ad oggi sostanzialmente convalidato un atto amministrativo (il DDPF 55/EFR/2012) annullato però con sentenza del Tribunale Amministrativo;

Ritenuto inoltre che:

- risultano forti dubbi sulla applicabilità nel caso di specie del DM 52/2015 in base al quale è stata confermata dagli uffici regionali la non necessità del preventivo screening di VIA;
- appare all’evidenza, in tal senso, un contrasto fra l’Art. 4 del citato DM 52/2015 secondo il quale “Le Linee Guida allegate al presente decreto si applicano a tutti i progetti per i quali la procedura di verifica di assoggettabilità o la procedura autorizzativa è in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto” e quanto invece operato dagli uffici regionali nella procedura di convalida dell’Autorizzazione Unica dell’Impianto in oggetto;

Considerato infine che:

- il 21.08.2016 risulta sia stato riscontrato un grave fenomeno di sversamento del digestato che sarebbe stato prodotto dall’impianto in questione; tale sversamento avrebbe interessato il Fiume Esino per un tratto lunghissimo che va dal territorio del Comune di Maiolati fino a vicino la foce;
- tale episodio rende lecito ritenere che, al contrario di quanto avvenuto negli iter autorizzativi avuto finora, fosse necessaria o quantomeno opportuna una preventiva valutazione di compa-

tibilità ambientale dell'impianto in tutti gli aspetti che riguardano il ciclo produttivo, dalla reperibilità della biomassa alla precisa destinazione del digestato prodotto a fine ciclo per il quale occorre dimostrare una adeguata disponibilità di terreni per lo spandimento al fine di rispettare i limiti di concentrazione e le dosi di applicazione annue previste dalle norme vigenti, specie quelle per la ZVN (Zone Vulnerabili da nitrati);

- sempre a seguito delle segnalazioni dei cittadini, risulta addirittura che pochi mesi prima dell'episodio il gestore della stessa centrale a biogas sarebbe stato denunciato per violazioni legate proprio al trattamento del digestato;
- nonostante tutto questo, l'impianto ha continuato a funzionare ed oggi ci ritroviamo questo gravissimo episodio di inquinamento;

Ritenuto infine che:

- appare all'evidenza che l'adozione di opportuni e tempestivi oltreché legittimi e correttamente motivati atti di sospensione e/o revoca e/o annullamento in autotutela delle autorizzazione a seguito delle denunce/segnalazioni alle autorità competenti antecedenti all'ultimo episodio del 21.08.2016 avrebbe potuto presumibilmente evitare il grave episodio di sversamento di cui in oggetto e tutte le relative conseguenze di possibile pregiudizio nei confronti dell'Ambiente e/o di altri diritti dei cittadini;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato;

## INTERROGA

Il Presidente della Giunta per sapere:

- 1) se è stato effettuato un riesame istruttorio del procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 del Dlsg 387/2003 e del Procedimento di Convalida di tale Autorizzazione, che si è concluso con il DDPF 60/EFR/2015;
- 2) quali sono gli esiti dell'eventuale riesame istruttorio di cui al punto precedente;
- 3) quali provvedimenti sono stati adottati dalla Regione Marche a seguito delle denunce della A.G. dei mesi scorsi, precedenti l'ultimo episodio di sversamento del 21.08.2016;
- 4) quali provvedimenti sono stati adottati dalla Regione Marche a seguito del gravissimo sversamento del 21.08.2016;
- 5) presso quali Comuni il Legale Rappresentante dell'Azienda risulta abbia presentato la comunicazione necessaria allo spandimento del digestato e presso quali Comuni sono state imposte prescrizioni e/o è stato disposto il divieto di spandimento, ai sensi delle norme vigenti;
- 6) se a seguito del riesame istruttorio di cui al punto 1) e/o a seguito delle denunce e delle segnalazioni legate anche ai gravi episodi sopra richiamati, la Regione ha adottato o intende adottare provvedimenti di sospensione e/o revoca e/o annullamento in autotutela dell'Autorizzazione e di ogni atto che consentirebbe all'impianto di continuare ad esercire;
- 7) quali altri provvedimenti la Regione intende adottare per risolvere definitivamente una situazione di forte disagio per le comunità dei cittadini che risiedono nelle vicinanze dell'impianto, come ben noto agli uffici regionali, viste le numerose gravi segnalazioni pervenute agli atti.